



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 68 del 18/09/2025

Proponente: Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Rinnovo convenzione finalizzata all'espletamento di consulenze in chirurgia maxillo facciale presso l'A.O.R.N. Santobono Pausilipon di Napoli

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 18/09/2025 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gennaro Volpe - DIREZIONE GENERALE

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Vincenzo Giordano - DIREZIONE SANITARIA

Chiara Di Biase - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, Dr. Mauro Ottaiano

Oggetto: Rinnovo convenzione finalizzata all'espletamento di consulenze in chirurgia maxillo facciale presso l'A.O.R.N. Santobono Pausilipon di Napoli

Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue ed i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e s.m.i.

Premesso che

- questa A.O.R.N., con Deliberazione del Direttore Generale n. 1026 del 26/09/2024, ha rinnovato, con l'A.O.R.N. Santobono – Pausilipon di Napoli, convenzione finalizzata all'espletamento di consulenze specialistiche in chirurgia maxillo – facciale, che ha cessato i propri effetti il 28/08/2025;
- con nota prot. n. 0017254 del 01/08/2025, l'A.O.R.N. Santobono – Pausilipon di Napoli ha chiesto la disponibilità ad un ulteriore rinnovo del predetto accordo;
- la proponente U.O.C. ha chiesto, ai sensi dell'art. 5, lettera a), del Regolamento per la stipula di Convenzioni di questa Azienda, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 112 del 01/02/2024, parere interno ai soggetti coinvolti nella scelta provvedimentoale;

Considerato che

- il Direttore del Dipartimento Testa - Collo e il Direttore U.O.C. Chirurgia Maxillo – Facciale di questa azienda, hanno espresso il parere favorevole al rinnovo dell'accordo di cui trattasi;
- questa azienda, con nota prot. n. 26508/u del 19/08/2025, ha comunicato preliminare assenso all'A.O.R.N. Santobono;

Preso atto che

il predetto nosocomio pediatrico, recepitato la disponibilità di cui sopra, ha trasmesso lo schema dell'accordo convenzionale i cui contenuti sono condivisi da questa A.O.R.N. mediante la successiva sottoscrizione;

Precisato che

- l'attività di consulenza in premessa descritta sarà espletata in conformità del regolamento A.L.P.I. di questa A.O.R.N. vigente al momento dell'adozione del presente atto deliberativo;
- le prestazioni eseguite dallo staff medico non supereranno i limiti previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n° 66/2003 e s.m.i.;
- la stipula dell'accordo è retta, precipuamente, da considerazioni connesse al perseguimento di un interesse pubblico, ai sensi dell'art. 15 della legge n° 241/1990 e s.m.i. ed al fine di collaborare a garantire, in ambito regionale, il rispetto dei LEA;

Letto

l'allegato schema convenzionale, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto

pertanto, di poter rinnovare convenzione finalizzata all'espletamento di consulenze specialistiche in chirurgia maxillo – facciale presso l'A.O.R.N. Santobono – Pausilipon di Napoli, per una annualità con decorrenza dal 28/08/2025;

Attestata

Deliberazione del Direttore Generale

la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs. 196/2003, così come integrato con le modifiche prodotte dal D.lgs. 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle successive introduzioni previste dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso gli eventuali allegati, destinato alla divulgazione mediante l'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

PROPONE

- 1) di rinnovare convenzione finalizzata all'espletamento di consulenze specialistiche in chirurgia maxillo – facciale in favore dei pazienti dell'A.O.R.N. Santobono – Pausilipon di Napoli, per un massimo di n. 12 ore mensili, mediante i dirigenti medici dipendenti in servizio presso la medesima U.O.C. di questa A.O.R.N.;
- 2) di precisare che gli effetti dell'accordo decorrono dal 28/08/2025 per una annualità;
- 3) di approvare l'allegato schema di convenzione;
- 4) di precisare che, l'attività in premessa descritta, sarà svolta nel rispetto del D.Lgs. n° 66/2003, disciplinante l'orario di lavoro subordinato e che, dal compenso stabilito per tale attività, questa Azienda tratterà quanto previsto dal regolamento A.L.P.I. vigente al momento della efficacia dell'accordo;
- 5) di precisare, altresì, che le attività in convenzione saranno subordinate e predisposte da parte dell'A.O.R.N. Santobono a conferma dei turni mensili previsti presso questa Azienda e non dovranno superare i limiti di cui al precedente punto 1);
- 6) di demandare al Direttore U.O.C. Chirurgia Maxillo – Facciale di questa A.O.R.N. il compito di vigilare sull'osservanza di quanto riportato ai precedenti punti 1), 2), 4) e 5), segnalando, alla U.O.C. Gestione Risorse Umane e alla U.O.C. Affari Generali, eventuali comportamenti e/o inadempienze tenuti dai professionisti che svolgeranno le attività di cui trattasi che potrebbero causare disservizi alla U.O.C. di afferenza e tali da costituire revoca e/o improrogabilità dell'accordo;
- 7) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, al Dipartimento Testa – Collo, alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico-Finanziarie, Gestione Risorse Umane, Programmazione e Controllo di Gestione, Organizzazione dei Servizi Ospedalieri e Igiene Sanitaria, Chirurgia Maxillo - Facciale ed all'A.O.R.N. Santobono Pausilipon di Napoli;
- 8) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, attesa la possibilità di disporre con celerità le prestazioni convenzionate;

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI

dott. Eduardo Chianese
(f.to digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gennaro Volpe

individuato con D.G.R.C. n. 591 del 06/08/2025
impresso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 109 del
08/08/2025

Deliberazione del Direttore Generale

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Affari Generali dott. Eduardo Chianese

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati:

Il Direttore Sanitario	Dr. Vincenzo Giordano	(f.to digitalmente)
Il Direttore Amministrativo	Avv. Chiara Di Biase	(f.to digitalmente)

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

- 1) **RINNOVARE** convenzione finalizzata all'espletamento di consulenze specialistiche in chirurgia maxillo – facciale in favore dei pazienti dell'A.O.R.N. Santobono – Pausilipon di Napoli, per un massimo di n. 12 ore mensili, mediante i dirigenti medici dipendenti in servizio presso la medesima U.O.C. di questa A.O.R.N.;
- 2) **PRECISARE** che gli effetti dell'accordo decorrono dal 28/08/2025 per una annualità;
- 3) **APPROVARE** l'allegato schema di convenzione;
- 4) **PRECISARE** che, l'attività in premessa descritta, sarà svolta nel rispetto del D.Lgs. n° 66/2003, disciplinante l'orario di lavoro subordinato e che, dal compenso stabilito per tale attività, questa Azienda tratterrà quanto previsto dal regolamento A.L.P.I. vigente al momento della efficacia dell'accordo;
- 5) **PRECISARE**, altresì, che le attività in convenzione saranno subordinate e predisposte da parte dell'A.O.R.N. Santobono a conferma dei turni mensili previsti presso questa Azienda e non dovranno superare i limiti di cui al precedente punto 1);
- 6) **DEMANDARE** al Direttore U.O.C. Chirurgia Maxillo – Facciale di questa A.O.R.N. il compito di vigilare sull'osservanza di quanto riportato ai precedenti punti 1), 2), 4) e 5), segnalando, alla U.O.C. Gestione Risorse Umane e alla U.O.C. Affari Generali, eventuali comportamenti e/o inadempienze tenuti dai professionisti che svolgeranno le attività di cui trattasi che potrebbero causare disservizi alla U.O.C. di afferenza e tali da costituire revoca e/o improrogabilità dell'accordo;
- 7) **TRASMETTERE** il presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, al Dipartimento Testa – Collo, alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico-Finanziarie, Gestione Risorse Umane, Programmazione e Controllo di Gestione, Organizzazione dei Servizi Ospedalieri e Igiene Sanitaria, Chirurgia Maxillo - Facciale ed all'A.O.R.N. Santobono Pausilipon di Napoli;
- 8) **RENDERE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, attesa la possibilità di disporre con celerità le prestazioni convenzionate.

Il Direttore Generale
dr. Gennaro Volpe

CONVENZIONE

TRA

L'A.O.R.N. Santobono Pausilipon, con sede in Napoli, via Teresa Ravaschieri, 8 - 80122 Napoli, legalmente rappresentata dal Direttore Generale p.t., Dr. Rodolfo Conenna, di seguito indicata, per facilità di lettura, *AORN Santobono*,

E

L'A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, con sede in Caserta, via Ferdinando Palasciano – 81100 Caserta, legalmente rappresentata dal Direttore Generale p.t., Dott. Gennaro Volpe, di seguito indicata, per facilità di lettura, *AORN Caserta*

PREMESSO

- che l'AORN Santobono si trova nella necessità di integrare la propria offerta di prestazioni di chirurgia maxillo-facciale;
- che, per quanto sopra, è stata richiesta all'AORN di Caserta la disponibilità a rinnovare convenzione, ai sensi dell'art. 91, comma 2 lett. a), CCNL Area Sanità Triennio 2019/2021, per l'effettuazione di prestazioni professionali in chirurgia maxillo facciale;
- che le parti, come sopra costituite, perseguono il preminente interesse pubblico e operano nel reciproco interesse dell'ampliamento e del miglioramento della capacità di assistenza sanitaria e dell'interesse scientifico, nonché, nel rispetto della normativa vigente e della compatibilità con i propri fini istituzionali;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

La premessa è parte integrante della presente convenzione;

Art. 2

L'AORN di Caserta, aderendo alla richiesta dell'A.O.R.N. Santobono, consente a quest'ultima di avvalersi delle prestazioni professionali dei dirigenti medici della UOC Chirurgia Maxillo facciale di detta AORN di Caserta, disponibili ad effettuare prestazioni per attività di Chirurgia Maxillo-facciale presso l'AORN Santobono, al di fuori dell'orario di servizio, ai sensi dell'art. 91, comma 2 lett. a), CCNL Area Sanità Triennio 2019/2021.

Art. 3

- a) Le prestazioni consisteranno in attività di valutazione di casi clinici complessi e di compartecipazione alle sedute operatorie con particolare riguardo alla traumatologia dello scheletro facciale, alla patologia malformativa o tumorale di natura odontogena ed alle procedure chirurgiche quali la osteodistrazione.
- b) Le prestazioni professionali saranno effettuate per un fabbisogno orario massimo di n. 12 (dodici) ore mensili.

Art. 4

- a) Il Responsabile della presente convenzione per l'AORN Santobono è individuato nella persona del Responsabile della UOSD Chirurgia Cranio Maxillo Facciale che riceve la prestazione; lo stesso dovrà utilizzare la convenzione nei limiti strettamente necessari, sovrintendendo all'attività convenzionale e ad ogni altra attività necessaria per la regolare esecuzione delle prestazioni così come indicate in convenzione.

- b) Il Responsabile della presente convenzione per l'AORN di Caserta è individuato nella persona del ~~Direttore Generale~~ Direttore U.O.C. Chirurgia Maxillo - Facciale o suo referente all'uopo delegato che vigilerà affinché le prestazioni siano rese nel rispetto della normativa vigente sull'orario di lavoro, sulla libera professione, e dei dovuti riposi e, comunque, non oltre il limite previsto dalla vigente normativa per la salvaguardia dell'integrità psico-fisica del lavoratore.

Art. 5

- a) Il personale dirigente medico della AORN di Caserta verrà dotato di badge provvisorio, onde consentire, con sistema oggettivo di rilevazione, la quantificazione delle ore effettivamente rese.
- b) Il personale dirigente medico della AORN di Caserta, nello svolgimento della propria attività, deve uniformare il proprio comportamento alla costante osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti dell'AORN Santobono pena la risoluzione della convenzione in caso di violazione degli obblighi derivanti da detto Codice.
- c) L' AORN Santobono si impegna a corrispondere alla AORN di Caserta la tariffa oraria di € 80,00 (ottanta/00) lordi onnicomprensivi oltre IRAP.

Art. 6

Il Responsabile della UOSD di Chirurgia Cranio-Maxillo Facciale dell'AORN Santobono, quale responsabile del procedimento, che riceve la prestazione, effettua i riscontri contrattuali e liquida la spesa, entro il giorno 5 del mese successivo a quello cui si riferiscono le prestazioni professionali, trasmetterà alla UOC AAGG e alla UOC GEF una nota interna con la quale comunicherà a consuntivo il numero di ore regolarmente effettuate nel mese precedente, così come rilevate dal badge, e la citata UOC GEF provvederà a versare alla AORN di Caserta, previa fattura, il corrispettivo economico dell'attività, così come definito nel precedente art. 5.

Art. 7

- a) La presente convenzione, di durata annuale, decorre dalla data del 28/08/2025 al 27/08/2026, e potrà essere risolta da entrambe le parti con un preavviso di 30 giorni a mezzo PEC.
- b) Ogni eventuale rinnovo non potrà avvenire tacitamente ma dovrà essere autorizzato con l'adozione di nuovi formali atti.

Art. 8

- a) Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla circolazione di tali dati, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente contratto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali funzionali alla stipula ed all'esecuzione del rapporto contrattuale in essere.
- b) L'AORN Santobono Pausilipon e l'AORN di Caserta ai fini della stipula della presente Convenzione, assumono le vesti di Titolari autonomi del trattamento dei dati personali. In tale veste si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali emergenti, a seguito della sottoscrizione della presente convenzione, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi applicabili in materia di segreto professionale in ambito medico e in materia di protezione dei dati personali dei pazienti.
- c) Le funzioni svolte dal personale dell'AORN di Caserta presso la struttura in convenzione prevedono attività di trattamento dati di cui è Titolare autonomo l'AORN Santobono Pausilipon. Pertanto, è tale Titolare che, senza ricevere istruzioni da altri, stabilisce le modalità e le finalità del trattamento in questione, nonché le misure tecniche e organizzative adeguate a consentire il rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo 2016/679. Ciò premesso, nello svolgimento dell'attività specificate nella convenzione in oggetto, il suddetto personale non tratterà dati per conto del Titolare di cui egli è dipendente, né

tantomeno tale Titolare effettuerà alcun ulteriore trattamento sui dati in questione, bensì, tale personale tratterà i dati esclusivamente in nome e per conto l'AORN Santobono Pausilipon. Ciò atteso, quest'ultima individuerà il suddetto personale quale proprio incaricato/autorizzato al trattamento dei dati personali, rendendo ad egli giusta informativa ex art. 13 GDPR e fornendo le dovute istruzioni secondo la normativa europea. Il personale individuato, se non già adeguatamente formato in materia di Privacy è tenuto ad adempiere agli obblighi di formazione ai sensi dell' art. 29 del GDPR oppure acquisendo idoneo attestato di formazione da questi sostenuta presso il proprio Titolare. Nel quadro degli obiettivi generali di tutela della dignità e riservatezza degli interessati promossi dalla normativa in materia di privacy, il contraente garantisce che il personale coinvolto è a conoscenza della normativa rilevante e delle responsabilità relative al corretto trattamento dei dati che essi si assumono nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione. Per effetto della sottoscrizione della presente convenzione, a tali soggetti è richiesto il rispetto dei più elevati standard di segreto professionale, con l'obbligo di mantenere riservati qualsiasi notizia, documentazione, dato e informazione concernente direttamente o indirettamente le prestazioni svolte, con esplicito divieto di: utilizzarli per finalità diverse da quelle oggetto della convenzione; divulgarli, comunicarli o renderli disponibili a terzi, in tutto o in parte, senza esplicita autorizzazione scritta del Titolare; duplicarli, riprodurli od asportarli dai luoghi di trattamento convenuti; di adottare le procedure, le istruzioni operative e le misure di sicurezza che verranno loro trasferite dal Direttore/Responsabile della Struttura organizzativa di allocazione, in qualità di soggetto delegato ad acta dal Titolare del trattamento. Gli obblighi di riservatezza e segreto professionale rimarranno efficaci, in capo ai singoli soggetti, anche oltre la data di conclusione delle attività di cui alla presente convenzione.

Art. 9

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente. L'imposta di bollo è assolta in modalità virtuale ad esclusiva cura dell'AORN Santobono (Autorizzazione n. 0177553/2012 del 17/12/2012 - Agenzia delle Entrate) che usufruisce delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Art. 10

- a) L'AORN Santobono Pausilipon è in regime di autoassicurazione; tuttavia, relativamente alla responsabilità civile, professionale e la tutela legale per le prestazioni che saranno rese in esecuzione del presente accordo, saranno a carico dell'AORN Santobono, ai sensi delle norme e delle condizioni del CCNL vigente al momento dell'evento sinistroso, salvo eventuale diritto di rivalsa nei modi e termini di legge.
- b) Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza alla presente convenzione sarà competente il Foro di Napoli.

Art. 11

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le leggi e le norme vigenti in materia.

A.O.R.N. Santobono Pausilipon
Il Direttore Generale
Dr. Rodolfo Conenna

AORN di Caserta
Il Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe